



COLLEGIO REVISORI

VERBALE N. 13 DEL 28.11.2022

ALLEGATO 1

Il giorno 28 novembre 2022, il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli Studi di Verona, alla presenza di:

Dott. Giampiero Pizziconi	Presidente	Presente
Dott. Mauro Zappia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Paolo Meago	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

si è riunito per esaminare il CCI dei Collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo.

Con la nota del 16.11.2022 della Direzione Generale dell'Università degli studi di Verona, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il prescritto parere preventivo, il Contratto collettivo integrativo 2022/2025 per il personale CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici) con l'allegata relazione illustrativa e tecnico – finanziaria.

Il Collegio preliminarmente ritiene opportuno premettere quanto di seguito:

- i collaboratori ed e esperti linguistici sono disciplinati dall'art. 51 del CNNL del comparto Università del 21 maggio 1996
- L'art. 1 del D.L. n. 2/2004 convertito con modificazioni nella Legge n. 63/2004 "Ex lettori di madre lingua straniera" dispone che *"in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli [...] è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente"*.
- La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - nella sentenza n. 5909/2005, ha esteso l'ambito di applicazione del decreto legge n. 2/2004, affermando che il trattamento spettante secondo la nuova disciplina (quella del D.L. n. 2/2004) deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera" ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate.
- L'art. 26, comma 3 della Legge n. 240/2010 stabilisce che *"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante*

W
W



secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.

Il controllo svolto dall'Organo di revisione, in attuazione degli art. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, concerne, da un lato, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivati dall'applicazione delle norme di legge e, dall'altro, la verifica, in applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009, della legittimità del contratto integrativo in relazione al rispetto degli ambiti riservati alla legge, dei limiti derivanti dalla contrattazione nazionale, nonché dei criteri di meritocrazia e di produttività in applicazione del titolo II e III del citato d.lgs. 150/2009.

In merito al CCI, il Collegio osserva che, a seguito dell'avvio della contrattazione integrativa per il rinnovo del Contratto integrativo 2015/2021, è stata siglata dalla delegazione di Parte pubblica e da quella di Parte sindacale il 26 ottobre 2022 l'ipotesi di CCI per gli anni 2022-25 (Allegato A). La quantificazione esposta dall'Amministrazione nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, data la fattispecie singolare, non può ricalcare lo schema predisposto dalla RGS con la circolare 25/2012, poiché trattasi di trattamento integrativo stipendiale (vedasi PROPER CINECA), ma consente comunque di valutare la conformità alle norme e la corretta quantificazione degli oneri.

Quanto alla compatibilità economico finanziaria, la documentazione acquisita dal Collegio evidenzia sufficienti disponibilità nel bilancio dell'Amministrazione destinate alla copertura dei fondi in esame. Il Collegio rileva che gli oneri finanziari derivanti dalla stipula del CCI 2022-25 e quantificati in € 500.000 (compresi gli oneri a carico Ente) per l'anno 2022 dalla relazione Tecnico Finanziaria sono già ricompresi negli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021 nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 2022 e Bilancio unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024 all'interno dello stanziamento per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo.

Il bilancio di previsione per l'anno 2022 prevede infatti uno stanziamento pari a € 1.843.661 sul cap. CA.C.CA.01.04.01 Competenze fisse dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, ed evidenzia capienza sufficiente per la copertura di detti oneri.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Università a fronte di 36 CELL in servizio ha sostenuto la spesa annua per il trattamento integrativo del 2021 pari a € 410.902,00.

Considerata la virtuosità degli indicatori di sostenibilità finanziaria dell'Ateneo, pari a 64,18% nel 2021 e 69,10 nel 2022, al di sotto dei valori limite indicati dal d.lgs. 49 del 2012, appaiono rispettate anche le condizioni previste dall'art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 nella parte in cui dispone che, in sede di nuova riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in caso di rispetto dei vincoli assunzionali, deve tenersi conto anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Risulta peraltro dai documenti di programmazione adottati dall'Università di Verona e specificatamente il PIAO (delibera CDA del 28 giugno 2022), che nel computo della somma prevista sono computati anche gli oneri derivanti dall'assunzione di personale di quello che nel corso del quadriennio della durata contrattuale cesserà dal servizio. Tale circostanza significa che non ci saranno ulteriori aumenti derivanti dall'applicazione del contratto in oggetto, fatti salvi solo gli eventuali incrementi che potranno essere previsti da CCNL del comparto in corso di rinnovo.

In merito all'analisi degli istituti giuridici, preliminarmente il Collegio rileva che il CCI 2022/2025 tiene conto sia delle stabilizzazioni del Personale CEL in servizio a td, che la copertura di un'ulteriore unità di ruolo, misure deliberate dal CDA del 20.06.2020. Complessivamente pertanto l'ipotesi di CCI 2022/2025 si applicherà a 37 unità CEL, anziché a 28 unità come avveniva con il precedente contratto 2015/2021.

Nel sottoscrivere l'ipotesi di Accordo, le Parti hanno tenuto conto di una serie di parametri, che qui di seguito appare opportuno riportare.

- a) Riconoscimento del trattamento retributivo integrativo che tiene conto, in diversa misura, tanto dell'anzianità di servizio maturata quanto della produttività professionale resa sia individualmente che collettivamente nella realizzazione di progetti di miglioramento dell'offerta didattica e di quelli previsti nel Piano Strategico di Ateneo;



- b) Previsione di un sistema di valutazione della produttività individuale per il riconoscimento del trattamento economico stipendiale integrativo a esso collegato;
- c) Previsione di un sistema di valutazione della produttività collettiva (progetti di Ateneo) per il riconoscimento del trattamento economico a questa collegato;
- d) Differenziazione dell'elemento retributivo dello scatto stipendiale integrativo ancorato al riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio prestato tra quanti, nel Personale CEL, sono in servizio alla data di stipula dell'accordo in oggetto e quanti, invece, entreranno in servizio a partire dalla data di stipula dell'accordo in oggetto, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale 2022-24 approvata dal CdA del 28 giugno 2022, in modo da garantire, a legislazione vigente in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, per tutta la durata dell'accordo (1.1.2022 – 31.12.2025), la sostenibilità del finanziamento del trattamento integrativo nell'ambito delle risorse a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli stanziamenti a carico del Bilancio di Ateneo. La disposizione contrattuale dettata dal citato art. 51 del CCNL 2004/2006, viene attuata mediante l'applicazione di un sistema di progressioni economiche basato su criteri di valutazione e selettività, che prevede il riconoscimento di incrementi economici non attribuibile alla totalità degli aventi diritto e differenziato in funzione dell'impegno orario (500/600/800 ore contrattuali) dei singoli CEL, ai fini della valorizzazione della professionalità e della produttività individuale, come strumento di incentivazione e di riconoscimento del merito.

Il Collegio osserva in merito ai singoli istituti giuridici disciplinati dal contratto integrativo in esame quanto segue:

1) Scatti stipendiali integrativi

L'istituto relativo agli Scatti stipendiali integrativi si applica al solo personale assunto a tempo indeterminato. Il Collegio rileva che:

- il nuovo contratto non prevede più la c.d. "ricostruzione di carriera" (istituto abolito anche per il personale docente e ricercatore delle università) per i nuovi assunti.
- il passaggio ad uno scatto stipendiale integrativo superiore è selettivo e viene riconosciuto – per una percentuale massima pari all'80% degli aventi diritto, compatibilmente con i vincoli finanziari e di legge – tramite una procedura codificata.
- la valutazione dell'esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rappresenta lo strumento a supporto della politica retributiva, poiché l'erogazione degli scatti stipendiali integrativi è subordinato al raggiungimento del target stabilito, secondo la procedura specificamente disciplinata nel CCI.

2) Progettualità di Ateneo

- È un nuovo istituto volto a dare impulso alla realizzazione della didattica per l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti.
- destina delle risorse alla realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla diversificazione e all'innovazione dell'offerta didattica, nonché al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo in tali ambiti.
- I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, sia singolarmente che per aree linguistiche o interlinguistiche, ovvero per impulso del Centro Linguistico di Ateneo, possono presentare e/o partecipare a tali progetti, la cui realizzazione non rientra nel monte ore contrattualmente definito.

3) Ore integrative

Il CCI 2022-2025 prevede infine di destinare una parte delle risorse per l'istituto delle "ore integrative". Parte strategica del contratto, le ore integrative sono pensate per far fronte a ogni eventuale necessità legata alla soluzione di specifiche situazioni di criticità in relazione alle attività didattiche volte ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e/o relative al funzionamento dei laboratori linguistici, fatto salvo il limite delle disponibilità in bilancio.

In sintesi e con riferimento a quanto auspicato dal collegio dei Revisori nel proprio verbale n. 13 del 29.09.2016, l'ipotesi contrattuale presentata tende ad eliminare la precedente tipologia di incrementi



automatici legati alla sola anzianità di servizio a favore di un sistema di valutazione maggiormente in linea con i principi introdotti dal d.lgs. 150 del 2009 e con la progressione economica su base premiale introdotta dalla legge 240/2010 per i professori e i ricercatori.

Le procedure tecnico-contabili in dotazione nell'Ateneo risultano adeguate al fine di tutelare correttamente in sede gestionale e consuntiva, il rispetto del limite degli stanziamenti a ciò dedicati.

Ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole al contratto collettivo integrativo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università di Verona per il periodo 2022 -2025.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giampiero Pizziconi (Presidente)

Dott. Mauro Zappia (Componente)

Dott. Paolo Meago (Componente)



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO

Il giorno 26 ottobre 2022 in Verona, presso la sede del Rettorato in Palazzo Giuliari, in via dell'Artigliere 8, si riuniscono le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo relativo al trattamento giuridico ed economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo per il triennio 2022-2025.

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;

VISTO art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236;

VISTO l'art. 51 (Esperti e collaboratori linguistici) del CCNL 1994 – 1997 del Comparto Università;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018 ed in particolare l'art. 7 comma 3;

CONSIDERATO che Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021 ha deliberato l'approvazione degli stanziamenti di Ateneo previsti nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 2022 e Bilancio unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024, e nello specifico lo stanziamento per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo;

Visto e considerato tutto ciò, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

(Campo di applicazione, durata ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 21.05.1996, di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 13/05/2003 e successivi, in servizio presso l'Università di Verona con contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente Contratto Collettivo Integrativo ha validità dal 1.1.2022 al 31.12.2025 per la parte normativa e conserva la sua efficacia sino alla stipula del nuovo; la parte economica ha validità dal 1.1.2022 al 31.12.2022.
3. L'efficacia del presente Contratto Collettivo Integrativo è subordinata alla certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

(Reclutamento)

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere assunti a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, ovvero per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto secondo la normativa vigente in materia, qualora i Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio non dovessero risultare sufficienti.
2. Il reclutamento avviene tramite le procedure previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia alle disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale di comparto nel tempo vigenti.

Art. 3

(Costituzione del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro è di tipo subordinato di diritto privato e l'assunzione avviene di regola per moduli orari di 500 o 600 o 800 ore annuali. Nel corso del rapporto di lavoro, su accordo delle parti, il carico orario annuale individuale può essere modificato con passaggio ad un diverso modulo orario.
2. Eventuali maggiori impegni orari concordati per un periodo determinato con il personale già in servizio saranno retribuiti tenendo conto dell'importo orario calcolato in base al trattamento economico complessivo (trattamento fondamentale più scatti stipendiali integrativi) relativo al modulo orario di assunzione.

1



5. Tutte le attività indicate al comma 2, che concorrono al raggiungimento dell'impegno orario contrattualmente previsto, devono essere annotate nell'apposito registro elettronico, che rappresenta lo strumento per l'accertamento della corrispondenza tra la programmazione oraria del singolo Collaboratore ed Esperto Linguistico e le ore di attività effettivamente svolte.

6. Il registro elettronico, la cui forma e articolazione potrà evolvere nel tempo, consente al Collaboratore ed Esperto Linguistico di dichiarare il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo di riferimento. Esso deve essere aggiornato mensilmente dal Collaboratore ed Esperto Linguistico, in modo che il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo possa monitorare le attività svolte e al termine di ogni anno accademico, certificarne la congruità con quanto stabilito in sede di programmazione, verificando il rispetto degli impegni orari programmati. La validazione del registro elettronico viene notificata a ogni Collaboratore ed Esperto Linguistico.

7. Il direttore del CLA riferisce agli Organi del Centro Linguistico l'andamento delle attività e il rapporto % tra le varie tipologie, nonché per programmare eventuali progetti e/o ore integrative volti al miglioramento ed innovazione.

Art. 6 (Trasferte)

1. Qualora ai Collaboratori ed Esperti Linguistici sia richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso le sedi decentrate dell'Università di Verona, viene riconosciuta una indennità forfettaria giornaliera di trasferta pari a 30 € lordo dipendente, purché essi non siano stati esplicitamente assunti per le esigenze di quella particolare sede o non vi siano stati destinati successivamente in maniera definitiva.

2. È previsto il rispetto del criterio della rotazione, laddove possibile.

Art. 7 (Prestazioni di lavoro extraistituzionali)

1. In considerazione dell'attuale regime orario annuo massimo (800 ore), il rapporto d'impiego dei CEL è assimilabile a quello a part-time uguale o inferiore al 50%, pertanto tali lavoratori possono esercitare attività di libera professione, prestazioni di lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative, nonché assumere impieghi alle dipendenze di privati. L'esercizio di tali attività è consentito a condizione che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività istituzionali del Centro Linguistico e comunque dando la precedenza alle attività programmate dal Centro stesso.

2. L'esercizio di attività extraistituzionali deve essere preceduto da una comunicazione che dovrà essere inviata alla Direzione Risorse Umane almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, salvo particolari e comprovate esigenze. Il Direttore del Centro Linguistico esprime il proprio parere riguardo allo svolgimento dell'incarico per attività extraistituzionali, verificandone la compatibilità con l'attività istituzionale svolta dal collaboratore; trascorso il termine di 15 giorni senza che l'amministrazione si esprima negativamente la richiesta si intende accolta.

Art. 8 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici è costituito dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo.

2. Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca al tempo in vigore.

3. Il trattamento integrativo di Ateneo è quello stabilito dal presente Accordo.

Art. 9 (Risorse finanziarie disponibili)

1. Le risorse finanziarie sono definite annualmente, in relazione allo stanziamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale e di Previsione triennale per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

2. Per l'anno 2022 le risorse finanziarie disponibili per le finalità di cui al successivo art. 10 del presente accordo sono pari a € 500.000,00 (oneri carico ente compresi) e trovano copertura nel pertinente capitolo di Bilancio per le retribuzioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Art. 12
(Sistema di Valutazione)

1. I criteri e i punteggi previsti nei due ambiti (Valutazione e Anzianità di Servizio) per la selezione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale integrativo superiore sono rappresentati nell'Allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La valutazione dell'esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rappresenta lo strumento a supporto della politica retributiva, in quanto l'erogazione degli scatti stipendiali integrativi, definiti negli importi della tabella di cui all'Allegato B, è subordinato al raggiungimento del target indicato nell'Allegato C.
3. La procedura per l'individuazione dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Verona destinatari dello scatto stipendiario integrativo superiore, si articola nelle seguenti fasi:
 - a) I Collaboratori ed Esperti Linguistici che alla data del 1° gennaio hanno maturato l'anzianità di servizio, determinata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 11, nella fascia di anzianità corrispondente agli scatti dal 1° al 14° precedente rispetto alla quale concorrono per lo scatto successivo, ove previsto, sono valutati per l'attribuzione dello scatto stipendiale integrativo superiore, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'Allegato A. I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio a tempo indeterminato che, in relazione allo scatto stipendiale integrativo corrispondente all'anzianità maturata, percepiscono un importo superiore a quello previsto nella tabella di cui all'Allegato A, manterranno tale importo fino a quando si collocheranno in una fascia di anzianità per la quale è previsto uno scatto stipendiale integrativo più elevato di quello percepito;
 - b) La valutazione, ai fini del riconoscimento dell'esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici per l'attribuzione dello scatto stipendiale integrativo, viene effettuata dal Direttore del Centro Linguistico di Ateneo con il supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione Didattica ed è riferita ad almeno un anno di servizio a tempo indeterminato presso l'università di Verona;
 - c) Ai soli fini della formazione del punteggio totale determinato in esito alla procedura disciplinata al presente articolo, il calcolo dell'anzianità complessiva maturata tiene conto dei periodi lavorativi, al netto di aspettative che non concorrono alla maturazione dell'anzianità di servizio ai sensi della normativa in materia, effettivamente svolti in qualità di Collaboratori ed Esperti Linguistici con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'Ateneo Veronese e altri Atenei italiani;
 - d) L'anzianità di servizio, come definita alla precedente lettera c), è determinata dalla Direzione Risorse Umane;
 - e) Per i Collaboratori ed Esperti Linguistici risultati idonei al conseguimento dello scatto stipendiale integrativo successivo rispetto a quello in godimento, il nuovo scatto avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene attivata la procedura;
 - f) In caso di non conseguimento dello scatto stipendiale integrativo successivo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici mantengono lo scatto stipendiale integrativo in godimento e possono essere valutati per l'attribuzione dello scatto stipendiale integrativo successivo solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare dalla data di maturazione dell'ultimo scatto stipendiale integrativo; possono comunque chiedere la revisione della propria valutazione entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio. Il Direttore con il supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione Didattica dovrà confermare o modificare la valutazione precedentemente espressa entro 30 giorni dalla domanda del ricorrente.
 - g) Su richiesta dei CEL, al fine di permettere un continuo miglioramento della prestazione sarà rilasciato dal Direttore con il supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di programmazione Didattica una breve relazione sulla motivazione/ragioni della valutazione non positiva (al di sotto del target indicato nell'Allegato C) anche con consigli pratici per il futuro.

Art. 13
(Progettualità di Ateneo per il miglioramento dei servizi e utilizzo delle ore integrative)

1. La quota residua delle risorse annualmente disponibili, come disciplinato dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 10, può essere erogata annualmente una tantum ed è così ripartita:

a) 70% per remunerare l'eventuale realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla diversificazione e innovazione dell'offerta didattica, nonché per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo in tali ambiti. I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, sia singolarmente che per aree linguistiche o interlinguistiche, ovvero per impulso del Centro Linguistico di Ateneo, possono presentare e/o partecipare a tali progetti. La realizzazione di tali progetti non rientra nel monte ore contrattualmente definito (500, 600 e 800 ore).



UNIVERSITÀ
di VERONA

Dott.ssa Cristina PATUZZO

Cristina Patuzzo

Dott.ssa Cristina NIGLIO

Cristina Niglio

Dott. Enrico PIANA

Enrico Piana

Dott. William SCIPIONE

William Scipione

Dott. Davide SALVI

Davide Salvi

Dott.ssa Chiara ZUSI

Chiara Zusi

Per le Organizzazioni Sindacali territoriali:

Dott.ssa Beatrice PELLEGRINI,
Dott. Corrado BARES (CGIL)

Beatrice Pellegrini

FIRMATO

Dott.ssa Manuela CALDERARA (CISL)

Dott. Raffaele PILEGGI (UIL Fed. Scuola RUA)

Dott. Matteo PADOVAN (SNALS)

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO

ALLEGATO A

MONTE ORE CONTRATTUALI		500	600	800
Esercitazione frontale (punti a,b,c dell'art. 5, comma2) 45%-55%				
ESERCITAZIONE FRONTALE * come da programmazione: - Esercitazioni I e II semestre (anche fuori sede) - Attività di supporto: Corsi intensivi, e-learning, laboratorio, conversazione	range 45% - 55%	225 - 275 ore	270 - 330 ore	360 - 440 ore
		ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SUPPORTO (tutorato per singoli studenti o gruppi ristretti) 10 minuti per ogni ora di attività	37 - 45 ore	45 - 55 ore
ALTRE ATTIVITA' (punti d,e,f,g,h dell'art. 5, comma 2) 45% - 55%				
RICEVIMENTO (nell'arco dell'anno) 1 ora a settimana **	range 27% - 33%	6%	5%	3,75%
		30 ore	30 ore	30 ore
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO: prove di idoneità, attestazioni e certificazioni linguistiche. Preparazione e correzione di prove in itinere.	range 27% - 33%	21% - 27%	22% - 28%	23,25% - 29,25%
		105 - 135 ore	132 - 168 ore	186 - 234 ore
Preparazione e selezione del materiale didattico per le esercitazioni; partecipazione a riunioni di lavoro ed iniziative di studio e aggiornamento professionale	range 18% - 22%	90 - 110 ore	108 - 132 ore	144 - 176 ore

* Moduli da 50 minuti

** Ricevimento: 1 ora a settimana = 30 ore (20 durante i semestri + 10 ore negli altri mesi, 2 ore al mese);

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature at the top left and several smaller ones below.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO

ALLEGATO B

Valori scatti stipendiali integrativi
(Importi annui lordo dipendente)

scatti	anzianità	fascia	500 ore		600 ore		800 ore	
			importo scatto	importo cumulato	importo scatto	importo cumulato	importo scatto	importo cumulato
1	da 1 a 2 anni (esclusi)	1-2	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 3.040,00	€ 3.040,00
2	da 2 a 3 anni (esclusi)	2-3	€ 950,00	€ 2.850,00	€ 1.140,00	€ 3.420,00	€ 1.520,00	€ 4.560,00
3	da 3 a 6 anni (esclusi)	3-6	€ 750,00	€ 3.600,00	€ 900,00	€ 4.320,00	€ 1.200,00	€ 5.760,00
4	da 6 a 9 anni (esclusi)	6-9	€ 750,00	€ 4.350,00	€ 900,00	€ 5.220,00	€ 1.200,00	€ 6.960,00
5	da 9 a 12 anni (esclusi)	9-12	€ 750,00	€ 5.100,00	€ 900,00	€ 6.120,00	€ 1.200,00	€ 8.160,00
6	da 12 a 15 anni (esclusi)	12-15	€ 750,00	€ 5.850,00	€ 900,00	€ 7.020,00	€ 1.200,00	€ 9.360,00
7	da 15 a 18 anni (esclusi)	15-18	€ 750,00	€ 6.600,00	€ 900,00	€ 7.920,00	€ 1.200,00	€ 10.560,00
8	da 18 a 21 anni (esclusi)	18-21	€ 750,00	€ 7.350,00	€ 900,00	€ 8.820,00	€ 1.200,00	€ 11.760,00
9	da 21 a 24 anni (esclusi)	21-24	€ 750,00	€ 8.100,00	€ 900,00	€ 9.720,00	€ 1.200,00	€ 12.960,00
10	da 24 a 27 anni (esclusi)	24-27	€ 750,00	€ 8.850,00	€ 900,00	€ 10.620,00	€ 1.200,00	€ 14.160,00
11	da 27 a 30 anni (esclusi)	27-30	€ 750,00	€ 9.600,00	€ 900,00	€ 11.520,00	€ 1.200,00	€ 15.360,00
12	da 30 a 33 anni (esclusi)	30-33	€ 750,00	€ 10.350,00	€ 900,00	€ 12.420,00	€ 1.200,00	€ 16.560,00
13	da 33 a 36 anni (esclusi)	33-36	€ 750,00	€ 11.100,00	€ 900,00	€ 13.320,00	€ 1.200,00	€ 17.760,00
14	da 36 a 39 anni (esclusi)	36-39	€ 750,00	€ 11.850,00	€ 900,00	€ 14.220,00	€ 1.200,00	€ 18.960,00



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENE

ALLEGATO C

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO STIPENDIALE INTEGRATIVO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

Nr.	Criteri	descrizione criteri	strumenti di valutazione	Valutazione				
				insufficiente	sufficiente	adeguato	molto buona	eccellente
a)	Qualità della prestazione percepita dagli studenti	Giudizi espressi dagli studenti frequentanti relativamente alle domande sull'insegnante (6-7-8)	Questionario studenti CLA	8	12	15	17	19
b)	Grado di collaborazione nelle relazioni con i colleghi e docenti referenti	Disponibilità a collaborare nella gestione delle esercitazioni, corsi intensivi, preparazione dei test, scambio di informazioni, ecc.	Registro didattico, giudizio del docente referente della lingua e del direttore del CLA	8	12	15	17	19
c)	Tempestività e accuratezza nella rendicontazione delle attività svolte	Corretta e puntuale consegna dei registri didattici	Registro didattico	8	12	15	17	19
d)	Partecipazione a progetti innovativi e di sviluppo del CLA	Disponibilità a soddisfare esigenze progettuali del CLA, quali ad es. test di piazzamenti/certificazione, studenti disabili, centro valutaz. Cambridge	Progetti innovativi e persone coinvolte	8	12	15	17	19
e)	Grado di miglioramento metodologico	Creazione e utilizzo di strumenti innovativi di apprendimento e partecipazione ad attività formative a ciò finalizzate (e-learning, tutorato)	Materiali prodotti, strumenti utilizzati e attestati di formazione	8	12	15	17	19
f)	anzianità di servizio sia a tempo indeterminato che determinato, al netto di aspettative che non concorrono alla maturazione dell'anzianità di servizio ai sensi della normativa in materia, in qualità di CEL presso l'Ateneo di Verona e altri Atenei Italiani	anzianità al 1° gennaio dell'anno di attivazione della procedura di valutazione		≥ 1 anni < 7	≥ 7 anni < 14	≥ 14 anni < 22	≥ 22 anni < 31	≥ 31 anni
				1	2	3	4	5

Target: valutazione con evidenza del merito al raggiungimento di almeno il 75% del punteggio di cui alla somma dei punteggi delle lettere a), b), c), d)